

## REGOLAMENTO (CE) N. 151/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2009

**che modifica il regolamento (CE) n. 619/2008 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 164, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le norme relative alla procedura di gara concernente le restituzioni all'esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari. A norma dell'articolo 2, talune destinazioni sono escluse dalla concessione di restituzioni all'esportazione.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 57/2009 della Commissione, del 22 gennaio 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, sono escluse dalla concessione di restituzioni, a decorrere dal 23 gennaio 2009, le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(4)</sup>.

- (3) Il regolamento (CE) n. 619/2008 deve essere quindi modificato di conseguenza.
- (4) Data la necessità di allineare quanto prima possibile le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all'esportazione mediante procedura di gara a quelle escluse dal beneficio delle restituzioni comuni, occorre prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008 è aggiunta la seguente lettera d):

- «d) le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2009.

Per la Commissione  
Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 19 del 23.1.2009, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

